

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

(131<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (547) (D'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri); « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1604) (D'iniziativa del senatore Garlato); « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1909) (D'iniziativa del Governo e dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . . Pag. 2396, 2403, 2404, 2408  
BERTOLI . . . . . 2402, 2406  
BONACINA . . . . . 2404, 2405

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . Pag. 2398, 2400, 2405, 2406, 2408  
DE LUCA, *relatore* . . . . . 2396  
SALERNI . . . . . 2400, 2403, 2404, 2406  
TRABUCCHI . . . . . 2405  
VALENZI . . . . . 2402, 2403, 2405, 2407, 2408

La seduta è aperta alle ore 17,40.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Conti, De Luca Angelo, Lo Giudice, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento il senatore Fortunati è sostituito dal senatore Valenzi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio dei disegni di legge:**

« Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (547), d'iniziativa dei senatori Valenzi ed altri; « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, numero 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1604), d'iniziativa del senatore Garlato; « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (1909), d'iniziativa del Governo, dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale ed altri; Pagliarani e De Pasquale; Abelli ed altri; De Pasquale ed altri; Napolitano Francesco (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto, rimpatriati dopo lo scadere dei limiti di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 » d'iniziativa dei senatori Valenzi, Palermo, Spano, Pajetta, Bartesaghi, Milillo, Tomassini, Cipolla, Granata e De Luca Luca; « Norma integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 968, recante provvedimenti per la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra », d'iniziativa del senatore Garlato e « Integrazioni e modifiche alle disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » d'iniziativa del Governo, nonché di iniziativa dei deputati Preti e Vizzini; Brandi e Quaranta; Cervone e Sammartino; De Pasquale, Amendola Pietro e Pagliarani; Pagliarani e De Pasquale; Abelli, Guerra, Franchi, Tripodi e e Servello; De Pasquale, Pagliarani, Malfatti Francesco e Amendola Pietro; Napolitano Francesco, approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia dei tre disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Il disegno di legge n. 1909 è il risultato dell'unificazione di diversi disegni di legge, uno dei quali è il disegno di legge n. 2861 d'iniziativa governativa, — stampato della Camera dei deputati — del 1965 e altri sono disegni di legge d'iniziativa parlamentare discussi congiuntamente con esso alla Camera dei deputati.

Insieme con questo disegno di legge, poi, esamineremo il disegno di legge n. 547 di iniziativa del senatore Valenzi ed altri e il disegno di legge n. 1604 d'iniziativa del senatore Garlato.

Questi disegni di legge si propongono tre obiettivi: 1) integrare e completare la disciplina della materia relativa alla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra; 2) eliminare alcune lacune e contrasti di interpretazione; 3) semplificare alcune procedure.

Ci riferiamo alla legge fondamentale, che è la legge n. 968 del 27 dicembre 1953. Voglio ricordare a me stesso alcuni principi informativi di questa legge.

La legge n. 968 sanciva il diritto al risarcimento dei danni di guerra, con riferimenti di natura obiettiva ai vari beni danneggiati o distrutti per fatti di guerra e con riferimento di natura soggettiva al titolare del risarcimento stesso, che è il danneggiato, ossia colui che al momento del prodursi dell'evento era proprietario della cosa sinistrata, che in dipendenza dell'evento stesso ha subito perdite o diminuzioni qualificate.

Qui l'evento bellico viene definito dalla legge « fatto di guerra », con una definizione un po' *sui generis* perchè l'articolo 3 della legge n. 968 dice: « È considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, il fatto delle forze armate nemiche, cobelligeranti alleate o nazionali nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche ».

Come si vede, c'è la ripetizione del termine « fatto » per spiegare il caso specifico del fatto di guerra. Il danno può consistere nella distruzione totale o parziale del bene, nel danneggiamento e nella perdita del bene stesso. È bene ricordare anche i modi del danneggiamento per capire il perchè dell'articolo 2: a distruggere i beni o a farli perdere sono state le azioni belliche, ma anche una serie di altre operazioni, le quali sono configurate nelle varie norme dell'articolo 3 della legge n. 968 e dell'articolo 2 del presente disegno di legge. Queste varie operazioni sono: i rastrellamenti, i saccheggi, la occupazione, i prelevamenti, l'abbandono, le asportazioni, le requisizioni, le confische, i sequestri, le liquidazioni coatte, eccetera. Gli elementi attivi del danno sono le forze armate nemiche, cobelligeranti, alleate o nazionali.

Il Governo si è preoccupato di includere nei fatti di guerra le distruzioni, i danneggiamenti, eccetera, operati dalle forze armate germaniche, nonché le confische, i sequestri e le liquidazioni coatte verificatisi in periodo bellico anche a seguito di persecuzioni razziali, in modo che nell'articolo 2 sono configurati tutti i casi possibili ed immaginabili di fatti di guerra; e quando leggeremo tale articolo ce ne renderemo conto in maniera specifica. Inoltre il legislatore si è preoccupato, come ho detto prima, di colmare alcune lacune. Una di queste riguarda in modo particolare l'articolo 9, che contiene una modificazione alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, applicando le disposizioni di detta legge anche ai danni subiti dalle navi e dai galleggianti requisiti in uso o noleggiati con assunzione dei rischi di guerra da parte dello Stato o, comunque, obbligatoriamente assicurati contro i detti rischi, nonché alle navi requisite per acquisto da parte dello Stato.

L'Amministrazione del tesoro si è trovata di fronte a questi casi. Dopo una serie di disquisizioni a favore di un'interpretazione più o meno restrittiva, anche il Consiglio di Stato ha fatto conoscere, attraverso le sue sentenze, che gli indennizzi percepiti in conseguenza dell'assicurazione obbligatoria non debbono far considerare esaurito tutto il problema del risarcimento dei danni

di guerra subiti da queste navi; e quindi il Governo ha proposto questo articolo il quale, in definitiva, mira ad indennizzare anche i proprietari di queste navi in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, detraendo dagli indennizzi le eventuali indennità percepite, in conseguenza delle requisizioni operate, da parte dello Stato o delle compagnie di assicurazione.

Un altro punto molto importante che ha dato origine alla presentazione di questo disegno di legge, è quello contenuto nell'articolo 21, il quale è scaturito dall'applicazione dell'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, il quale, nei suoi termini precisi, stabilisce: « Per i danni ai beni previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4, qualora l'entità del danno valutato ai sensi della presente legge superi i 5 milioni di lire, sulle ulteriori quote eccedenti le lire 5 milioni, 10 milioni, 15 milioni, l'indennizzo è ridotto rispettivamente a metà, ad un terzo, ad un quarto. Nessun indennizzo è concesso per le ulteriori quote eccedenti le lire 20 milioni ».

È accaduto questo fatto: in sede di applicazione di questo articolo, l'Amministrazione ha inteso che questi limiti, che avrebbero dovuto dare origine alla riduzione dell'indennizzo, erano derivanti dal calcolo dell'indennizzo stesso e non dall'entità del danno. I vari interessati hanno avuto sempre ragione nei ricorsi che hanno presentato al Consiglio di Stato, ricorsi con i quali hanno sostenuto la tesi che i limiti stessi si debbono riferire all'entità del danno e non all'entità dell'indennizzo, in maniera che c'è una ingente differenza e le riduzioni operano su altri limiti e non su quelli stabiliti dall'Amministrazione.

L'Amministrazione, convinta dell'entità di questa interpretazione sancita da tante sentenze del Consiglio di Stato, si è decisa a presentare una modifica all'articolo 28, che è ribadita nell'articolo 21 del disegno di legge in esame.

Ci sono poi tante altre disposizioni che credo sia il caso di esaminare in sede di lettura degli articoli.

Gli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 968 stabilivano inoltre che avverso al decreto dell'intendente di finanza che stabilisce la

misura dell'indennizzo e quindi provvede al pagamento dell'indennizzo stesso, è possibile presentare ricorso entro trenta giorni al Ministero del tesoro, il quale decide definitivamente, sentita una certa Commissione centrale.

È accaduto che, di fronte alla mole enorme di ricorsi, il lavoro della Commissione centrale non è proceduto sempre con la necessaria celerità in relazione alle attese dei sinistrati; e allora si è provveduto innanzi tutto a suddividere questa Commissione in cinque Commissioni particolari, secondo la materia. In secondo luogo si è provveduto pure a semplificare la norma, in quanto per alcuni casi e per alcuni limiti provvede direttamente il Ministero del tesoro.

Ora con questa semplificazione si spera di poter esaminare nella maniera più rapida possibile i cinquantamila ricorsi che sono pendenti presso la Direzione generale dei danni di guerra.

Ho detto prima che questa discussione investe, oltre al disegno di legge n. 1909, due altri disegni di legge.

Il primo, quello n. 547 del senatore Valenzi ed altri, propone la riapertura dei termini per l'ammissione al beneficio dei danni di guerra dei profughi italiani dalla Tunisia e dall'Egitto rimpatriati dopo lo scadere dei termini di tempo previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, la quale stabiliva che i cittadini italiani che avevano avuto beni in Tunisia e in Egitto, avevano diritto al risarcimento dei danni di guerra, a condizione che il danneggiato si trovasse in Italia il giorno dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968; pertanto tutti gli altri cittadini italiani, rimpatriati successivamente a questa data, non avevano diritto al risarcimento dei danni di guerra. Comunque questo disegno di legge d'iniziativa del senatore Valenzi è autonomo, a prescindere dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1909, perchè ha un contenuto obiettivo in se stesso.

Poi c'è un altro disegno di legge, il numero 1604, del senatore Garlato, il quale contiene una norma integrativa con la quale si sostanzia questo fatto: che il cittadino

che abbia acquistato la cittadinanza italiana successivamente al danno o alla distruzione dei suoi beni per fatti di guerra può avere il risarcimento. Anche qui si tratta di un provvedimento integrativo con un certo riferimento a carattere retroattivo a quanto ha stabilito la legge n. 968.

Io credo che in questa esposizione generale rapida e anche, forse, insufficiente sia meglio non dire altro, perchè se mi addentrassi in tutta la casistica, a esporre tutti i dati e le norme dei vari articoli, probabilmente sottoporrei la Commissione a un lavoro doppio, poichè la Commissione dovrà ripeterlo in sede di esame degli articoli.

**B R A C C E S I**, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io chiedo la parola unicamente nel tentativo di chiarire la portata del disegno di legge n. 1909 e soprattutto i concetti ispiratori del disegno di legge stesso e di tutta la legislazione per i danni di guerra, perchè penso che questo serva a facilitare la discussione e degli articoli e degli eventuali emendamenti.

Io ricordo innanzi tutto che le norme vigenti in materia sono state emanate in gran parte nel periodo che va dal 1948 al 1953, epoca assai difficile e troppo vicina alle lunghe e terribili vicende belliche.

Non può sorprendere, quindi, se alcune di queste norme si siano rivelate lacunose, tenuto conto che esse videro la luce sotto la spinta psicologica di oltre quattro milioni di cittadini danneggiati, ai quali era doveroso e urgente risarcire in qualche modo, anche parzialmente, i gravi danni sofferti.

Predisporre le norme regolatrici di una materia tanto complessa si rivelò compito arduo per le numerose richieste degli interessati e anche per le difficoltà di bilancio dell'epoca. Anteriormente al 1948, la prima legge sui danni di guerra risale al 9 luglio 1940 e riguarda unicamente gli interventi di pronto soccorso per le riparazioni di opere pubbliche danneggiate in conseguenza di azioni belliche. La seconda legge è di circa due mesi dopo — sempre nel 1940 — e aveva lo scopo di risarcire danni di guerra subito all'estero da cittadini ed enti italiani. La terza è dell'ottobre 1940 e si interessò genericamente al risarcimento dei danni di

guerra. Come si vede, in un periodo di tempo brevissimo, furono emanate ben tre leggi suggerite dall'incalzare degli eventi bellici, che già richiedevano agli organi legislativi allora responsabili un tempestivo rimedio all'azione devastatrice della guerra, per tranquillizzare l'opinione pubblica.

Dopo il 1940, per qualche tempo, di vere e proprie leggi in materia di danni di guerra non se ne parlò. Non appena costituito il nuovo Governo legittimo dopo la liberazione di Roma, si palesò impellente la necessità di norme precise che rispondessero a due finalità: venire incontro ai piccoli e medi sinistrati che avevano maggiormente risentito, economicamente e moralmente, delle conseguenze del conflitto; in secondo luogo promuovere la ricostruzione del Paese mediante concessione di indennizzi e contributi.

Tanto ci confermano i numerosi decreti-legge emessi dal 17 novembre 1944 al 10 aprile 1947, dei quali ricordo quello riguardante le provvidenze per il ricovero dei senza tetto; quello relativo alle agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia; l'altro sulla concessione di mutui fondiari ed edilizi sopra immobili danneggiati dalla guerra; infine quello contenente disposizioni in merito alla concessione del premio di acceleramento per i lavori di riparazione di alloggi per i senza tetto.

Dal 1948 le leggi emanate, atte ad alleviare il disagio di chi subì danni in conseguenza della guerra, ebbero un contenuto organico più completo e preciso. Il primo provvedimento fu il decreto-legge n. 517 del 19 aprile 1948, riguardante l'assunzione e la liquidazione da parte dello Stato dei debiti contratti dalle formazioni partigiane ai fini della lotta di liberazione. Il 9 gennaio 1951 venne emanata la legge n. 10, frutto dell'articolo 76 del trattato di pace che, imponendo all'Italia un determinato comportamento per quanto riguardava il risarcimento dei danni causati dalla guerra a cittadini italiani e stranieri, non per atti di combattimento delle Forze armate alleate, instaurava fra lo Stato italiano e il richiedente l'indennizzo per il danno subito un vincolo di natura privatistica, con il con-

seguente insorgere nel danneggiato di un diritto al risarcimento.

I principi informativi di tale legge si possono così riassumere (questo lo dico perchè servirà poi per la discussione di eventuali emendamenti riguardanti i giuliani):

1) le indennità per requisizioni disposte o per danni arrecati dalle Forze armate alleate spettano a tutti coloro che, italiani o stranieri, per tali motivi abbiano subito danni;

2) la insorgenza del diritto del danneggiato dà a questi la possibilità di ricorrere, se insoddisfatto, all'autorità giudiziaria, cioè si ha un rapporto diretto fra lo Stato e il danneggiato;

3) tutti i danni hanno la possibilità di essere indennizzati senza alcuna esclusione e l'indennizzo viene concesso senza limitazioni e senza pagamenti rateali;

4) non esiste detrazione per vetustà, e l'indennizzo è stabilito per i beni mobili ai prezzi correnti al 30 giugno 1943 moltiplicati per cinque e per gli immobili secondo i prezzi vigenti al momento della requisizione;

5) la legge ha soltanto lo scopo di adempiere ad un obbligo e non ha finalità economica, tant'è vero che non contempla la concessione di contributi per la ricostruzione ma soltanto indennizzi per coloro che hanno subito requisizioni dalle Forze militari alleate.

Di seguito alla legge n. 10 del 1951 venne emanata la legge 27 dicembre 1953, n. 968, che concedeva al cittadino italiano danneggiato direttamente ed immediatamente dalla guerra, e che ne avesse fatto esplicita richiesta, il risarcimento del danno stesso sotto forma di indennizzo o contributo alla ricostruzione.

La natura pubblicistica della disposizione, già evidente per il carattere di concessione che caratterizza il provvedimento, è stata convalidata dalla affermata incompetenza a giudicare da parte della autorità giudiziaria ordinaria sulle controversie tra l'Amministrazione e il danneggiato. Infatti il danneggiato ha dovuto poi ricorrere al Consiglio di Stato.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

131ª SEDUTA (30 maggio 1967)

S A L E R N I . Quindi non sarebbe un diritto, ma un interesse legittimo.

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Una concessione.

Riassumo i princìpi informativi della legge n. 968:

1) i risarcimenti concessi per la maggior parte allo scopo di sostituire o recuperare il bene danneggiato o perduto, hanno lo scopo generale di contribuire alla ricostruzione, alla ripresa economica, all'aumento della produttività e pertanto debbono essere erogati soltanto a cittadini italiani;

2) il carattere economico della legge ha determinato l'impossibilità del risarcimento per molti beni che, per la loro natura, possono essere considerati superflui o di lusso (esclusione di oggetti preziosi; di armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport; di automobili, carrozze e navi da diporto; di somme di denaro liquido, titoli e cedole; di castelli, ville e riserve di caccia; e perfino di tombe e cappelle mortuarie);

3) vengono fissate delle limitazioni relative alle somme da liquidare (articolo 28) e alla durata del pagamento degli indennizzi e la rateizzazione semestrale;

4) nello stabilire il coefficiente di miglioramento (5, 8 e 15) e nel determinare le varie agevolazioni a favore delle aziende del Mezzogiorno, la legge tiene conto esclusivamente del luogo in cui si è verificato il danno, anche se si tratta di beni che, per loro natura, sono soggetti ad essere spostati o di aziende che avessero la sede principale nel Nord e la filiale danneggiata nel Mezzogiorno;

5) il coefficiente di vetustà che grava su ogni bene danneggiato o distrutto è da applicarsi, ed è stato sempre applicato, in maniera convenzionale. Lo dimostra, ad esempio, la detrazione che, per le navi, viene effettuata sull'indennizzo dopo la moltiplicazione per il coefficiente di rivalutazione, e che viene stabilita in proporzione al numero degli anni che le stesse avevano al momento della perdita.

Detto questo, penso di poter giustificare la necessità, rivelatasi quasi subito, di una

interpretazione, un'integrazione ed ampliamento dei criteri esposti.

Mentre alla risoluzione di alcuni dubbi interpretativi si giunse, con buona volontà, mediante numerose circolari emesse dalla Amministrazione (mi pare 170), su pareri espressi dal Consiglio di Stato o dalle apposite Commissioni consultive, oppure in base a sentenze dell'Autorità giudiziaria o a rilievi mossi dagli organi di controllo su provvedimenti in corso di registrazione; per risolvere le questioni più gravi della integrazione e dell'ampliamento delle norme vigenti fu ben presto evidente la necessità di nuove disposizioni legislative.

Una prima integrazione alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, si ebbe con la legge 13 dicembre 1957, n. 1237, e con la legge 11 febbraio 1958, n. 89, riguardanti rispettivamente la procedura per la liquidazione degli indennizzi per danni di guerra di modesto importo ai beni aziendali e la modifica del sistema di pagamento rateale ed altre agevolazioni, per gli sconti degli indennizzi e dei contributi per i danni di guerra.

Dopo un'esperienza piuttosto lunga in materia di applicazione della legge n. 968, l'Amministrazione si trovò di fronte, fra gli altri, a due notevoli problemi, già accennati dal senatore De Luca: quello dell'applicazione del primo comma dell'articolo 28, riguardante i limiti di risarcimento applicati sempre, dall'Amministrazione, sulla somma risultante dalla moltiplicazione di commisurazione dell'indennizzo per il coefficiente di legge; e quello afferente al risarcimento delle navi requisite o nolegiate dallo Stato ovvero obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra.

Cosa era successo? Chiarisco.

Primo problema: l'Amministrazione fin dall'inizio dell'applicazione della legge numero 968 applicò i limiti del primo comma dell'articolo 28 sulla somma definitiva da corrispondere al danneggiato, arrivando a concedere indennizzi nella misura massima di lire 10.416.660. Quando però il Consiglio di Stato emise, a seguito di numerosi ricorsi prodotti dai danneggiati, altrettante sentenze che affermavano la necessità di applicare i limiti in questione sulla somma da

prendere a base per la determinazione dell'indennizzo, con la conseguenza di aumentare le liquidazioni massime a lire 52 milioni 83.300 per il coefficiente 5 e a lire 156 milioni 249.900 per il coefficiente 15, l'Amministrazione emanò la circolare n. 136 dell'11 maggio 1963 riconoscendo esatta l'applicazione dei limiti nel senso voluto dal Consiglio di Stato.

Successivamente, quando si venne nella determinazione di riesaminare tutte le pratiche liquidate secondo la prima versione dell'Amministrazione, cioè secondo l'interpretazione più ristretta, emettendo in proposito la circolare n. 139 del 13 marzo 1965, la Corte dei conti mosse dei rilievi e non fece la registrazione delle nuove liquidazioni, mentre l'Avvocato dello Stato fece varie osservazioni, per cui tale circolare venne necessariamente revocata e si è dovuti arrivare per forza ad una nuova legge.

Secondo problema: quello afferente al risarcimento delle navi requisite o noleggiate dallo Stato ovvero obbligatoriamente assicurate contro i rischi di guerra. Tali navi erano state inizialmente escluse dal beneficio del risarcimento; erano assicurate — si disse — e quindi, essendo stata per esse riscossa l'assicurazione, lo Stato non era tenuto a dare alcun risarcimento. Ma, a seguito di analogo parere espresso dal Consiglio di Stato, l'Amministrazione, con le circolari n. 133 del 5 ottobre 1962 e n. 135 del 20 marzo 1963, ammise le navi in argomento alle provvidenze previste dalla legge n. 968. Però i decreti emessi in conseguenza non furono registrati dalla Corte dei conti, che ritenne definitive le indennità di perdita percepite a suo tempo dagli armatori.

Per risolvere entrambi i casi e per evitare di soccombere nei giudizi futuri davanti al Consiglio di Stato, il Governo ha ritenuto opportuno regolare la materia con apposita norma legislativa, presentata, come ho detto, nel 1965.

Con l'occasione sono state affrontate, sempre con l'iniziativa governativa, altre questioni, fra le quali:

1) quella concernente la materiale impossibilità dell'attuale Commissione centrale di far fronte alle esigenze di lavoro de-

rivanti dall'elevatissimo numero di ricorsi, per cui, procedendo alla suddivisione in cinque sezioni della Commissione stessa, si è aumentato il numero di coloro che sono preposti all'esame dei ricorsi in parola;

2) quella riferentesi al risarcimento dei danni connessi con le requisizioni formali operate dalle Forze germaniche in Italia e quelle collegate con gli atti di terrorismo compiuti nelle ex colonie italiane;

3) quella riguardante la sperequazione per gli abitanti dei Comuni supersinistrati e ciò in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Infine venne semplificata la documentazione necessaria per dimostrare la perdita dei beni spediti per ferrovia ed altre piccole cose.

Alla Camera dei deputati, unitamente al disegno di legge governativo, sono state esaminate tutte le proposte di iniziativa parlamentare, e sono stati presentati ed approvati molti emendamenti, per alcuni dei quali il Governo si è mostrato favorevole — per altri dubbioso — nell'intento di porre fine, con opportune norme legislative da aggiungere a quelle già proposte, all'annoso problema dei danni di guerra.

Nell'esame di ciascun articolo, mi permetterò di dare, se richiesto, gli opportuni chiarimenti, riservandomi anche di richiedere, per parte mia, alcune modificazioni, che a mio avviso si rendono necessarie a seguito di ulteriori accertamenti.

Del resto, se anche non tutti i problemi proposti sono stati ben considerati, mi pare sia da tener presente soprattutto il principio che ha guidato il legislatore nell'emanare le disposizioni della legge n. 968, che è stato anche quello di risarcire il danno subito dai cittadini italiani, ma soprattutto, come ho già detto, di contribuire alla ricostruzione, alla ripresa economica e all'aumento della produttività del Paese, ciò che è avvenuto nei quattordici anni di esercizio e di applicazione della suddetta legge; quindi, è evidente l'aspetto pubblicistico della stessa.

Ora ritengo non sia facile nè opportuno ammettere altre modificazioni o innovazio-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)131<sup>a</sup> SEDUTA (30 maggio 1967)

ni che trasformino radicalmente il carattere e la portata della legge n. 968, oppure accogliere ampliamenti che ne rendano praticamente impossibile l'attuazione in rapporto sia alle disponibilità finanziarie sia per l'aggravio del lavoro di revisione, che si presenterebbe veramente oneroso e che danneggerebbe soprattutto coloro che ancora attendono i benefici della vecchia legge, tenendo presente che la nuova interviene dopo quattordici anni dall'entrata in vigore della vigente legislazione, quando l'80 per cento delle denunce di risarcimento è stato già definito.

L'applicazione di nuove norme oltre quelle già indicate procrastinerebbe, a tempo indeterminato, il completamento dell'attività del risarcimento, pregiudicherebbe la aspettativa di coloro che non sono stati ancora soddisfatti e creerebbe una troppo evidente disparità di trattamento fra coloro che hanno già liquidato le loro denunce e quelli ammessi agli eventuali nuovi benefici.

E con questo ho finito l'introduzione. Ora sono a disposizione per discutere il disegno di legge n. 1909 articolo per articolo e prendere in esame eventualmente gli emendamenti presentati.

V A L E N Z I . Quando, onorevoli colleghi, si discusse la legge n. 968, di cui hanno parlato il relatore e il rappresentante del Governo, nel dicembre del 1953, feci notare alla Commissione speciale che esaminava il disegno di legge, che all'articolo 52 era prevista l'ammissione al beneficio del risarcimento per gli italiani all'estero a condizione che il danneggiato, alla data di entrata in vigore del provvedimento, risultasse domiciliato e residente in Italia o lo ente interessato avesse la sua sede in Italia. Quindi, solo una società che avesse la sede in Italia o un italiano il quale fosse residente e domiciliato in Italia al momento dell'entrata in vigore della legge poteva beneficiare di quanto disposto dagli articoli della legge n. 968 per i beni che aveva all'estero e che fossero stati distrutti o danneggiati per causa di guerra. La mia proposta di modificare in questa parte il disegno di legge non fu accettata in quanto al-

lora, come ha giustamente detto il Sottosegretario Braccesi, c'era una pressione fortissima di quattro milioni di danneggiati i quali volevano che la legge fosse comunque emanata rapidamente e la Commissione speciale, che aveva pure rilevato moltissimi errori, dovette convenire che valeva la pena di varare la legge così com'era; poi, in seguito, si sarebbero corretti gli errori che potevano risultare dalla sua applicazione.

Adesso siamo a quattordici anni di distanza da quella discussione, nella quale, nel presentare insieme con altri senatori appartenenti anche ad altri gruppi, un ordine del giorno che insisteva sul fatto che quella frase che diceva: « purchè risulti domiciliato e residente » dovesse essere, per quanto possibile, interpretata nel senso di domiciliato o residente, sottolineai che poteva bastare che il danneggiato all'estero fosse soltanto domiciliato in Italia e non anche residente.

B E R T O L I . Sarebbe bastato un errore del proto, che avesse messo la « o » al posto della « e ».

V A L E N Z I . Il proto non commise l'errore e i giudici non potettero evidentemente accettare questa indicazione. D'altra parte, il Ministro di allora, mi pare Cassiani, nel corso della discussione disse che era d'accordo su quanto io proponevo ed accettò l'ordine del giorno, ma poi questo restò lettera morta. Adesso, che ci troviamo ad una certa distanza di anni da quell'epoca, il sottosegretario Braccesi ha detto appunto che i difetti della legge sono venuti fuori nel corso dell'applicazione e sono state emanate ben 170 circolari per correggerli. Però, per correggere questo particolare errore, da me segnalato fin da allora, non è stata fatta nessuna circolare.

In effetti riconosco che non si poteva fare una circolare. È accaduto che quegli italiani i quali si trovavano all'estero e non potevano beneficiare della legge perchè non erano residenti in Italia per una serie di ragioni indipendenti dalla loro volontà, in particolare per la trasformazione avvenuta in certi Stati, come Tunisia ed Egitto,

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)131<sup>a</sup> SEDUTA (30 maggio 1967)

sono rientrati in Italia, e rientrati quindi nel disposto della legge perchè il testo della legge ammette che questi italiani residenti in Italia possano beneficiare di tali previdenze, ma siccome non avevano presentata la richiesta nei termini prescritti — non perchè non l'avessero presentata materialmente, poichè l'avevano inoltrata, a suo tempo, al Consolato — essa non era considerata valida.

Ecco perchè questo nuovo disegno di legge, che corregge molti errori e ammette al beneficio società, enti, armatori anche per risarcimenti molto elevati, non è giusto che non permetta una riapertura dei termini a favore di migliaia di famiglie rientrate in Italia in condizioni particolarmente difficili, perchè si tratta di vecchie emigrazioni.

Ho avuto occasione di parlare con alcuni che hanno avuto la terra sequestrata dal Governo tunisino: provengono da due o tre Paesi, in particolare dalla Tunisia (sono i più numerosi) e dall'Egitto. Sono in grandissima maggioranza siciliani, ma non tornano in Sicilia perchè non hanno più parenti laggiù, e molti di essi sono in campo profughi.

Se costoro sperano di recuperare una parte delle masserizie e l'equivalente della piccola casetta costruita in tanti anni di lavoro, mi pare non sia giusto, mentre apriamo le porte a una serie di enti e società alle quali si debbono versare milioni, non ammettere un gruppo di italiani particolarmente bisognosi (tanto è vero che quando rientrano in Italia percepiscono 250.000 lire il capo famiglia e 200.000 lire ogni membro della famiglia) permettendo loro di sistemarsi in modo positivo. D'altra parte non c'è da preoccuparsi che, accordando questi benefici di legge, rientrino in Italia migliaia di profughi, perchè chi sta bene non ritorna, per prendersi, poi, una somma molto bassa. Allora tali benefici si possono anche limitare ai profughi, cioè a quelli che, rientrati in Italia, sono riconosciuti tali con tanto di documenti rilasciati dal rispettivo Consolato.

La somma non è molto forte. Sembra che il Governo non sia in misura di accettarla, ma certamente non può superare il

miliardo, il miliardo e mezzo in tutto, che però deve essere distribuito a una quantità di piccola gente, di numerose famiglie che non sa come andare avanti. Qualcuno ha cominciato a costruire una casa, si è messo a lavorare, specialmente nelle campagne, e questa piccola somma in più è un aiuto che permette loro di rientrare nel corpo della Nazione, non come disgraziati mendicanti, ma in modo positivo e con vantaggio, anche, della Nazione stessa.

Io credo quindi che questa questione possa essere risolta attraverso un emendamento che, secondo me, rende giustizia a degli italiani i quali, in realtà, hanno subito, per cause di forza maggiore dovute particolarmente alla politica del nostro Paese e non certamente per loro volontà, dei colpi molto duri.

**P R E S I D E N T E .** Si tratta di beni che avevano in Italia già prima?

**V A L E N Z I .** No, si tratta di beni che avevano all'estero. Il Governo riconosce che chi ha lasciato dei beni all'estero può chiedere il risarcimento a condizione di risiedere in Italia. Quando costoro hanno subito il danno risiedevano all'estero, quindi non potevano presentare domanda di risarcimento del danno stesso. Adesso l'unica cosa che osta è la riapertura dei termini. D'altra parte si possono porre i termini in un tempo limitato, per cui non si apre a tutti quanti la porta: un mese, quindici giorni, anche pochissimo, in modo da dare a questi connazionali la possibilità di presentare la domanda; o anche si potrebbe limitare il provvedimento a coloro che avevano già presentato la domanda attraverso i Consolati.

**S A L E R N I .** Questo limitatamente ai tunisini.

**V A L E N Z I .** Il provvedimento deve valere per i profughi dall'Egitto e dalla Tunisia.

**S A L E R N I .** Io mi riallaccio all'esposizione fatta dal senatore Valenzi, il quale ha chiarito, a mia richiesta, che l'emenda-

mento si riferisce ai profughi dalla Tunisia e dall'Egitto. Mi corre però l'obbligo di segnalare casi particolari di persone che, ignoranti della materia, avevano fatto presentare la domanda dal fratello, il quale non era titolare del bene. A un certo momento queste persone si sono viste respingere irrimediabilmente le domande dall'Intendente di finanza; dimodochè hanno perduto anche le 70-100.000 lire, rapportate alla moneta del 1943, questo misero risarcimento di danno che oggi non consentirebbe loro nemmeno di effettuare una riparazione decente.

Ora siccome nella legge precedente, del 1953, si dice che: « Ai fini della presente legge sono valide le denunce già presentate », questo è proprio un caso in cui la denuncia era stata presentata, soltanto non dal titolare. Tanto più che c'è una norma di legge che precisa che agli effetti della totalità dell'indennizzo basta che uno si denunci di essere proprietario, e che tuttavia è ammessa la presentazione di nuove domande all'Intendente di finanza entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Ora se noi consentiamo, senza minimamente violare la legge, che siano valide quelle domande che erano state presentate, a nome del proprietario, da un individuo il quale non era il titolare del bene, o che non aveva una procura in regola, credo che compiamo un atto di giustizia, riproducendo la norma contenuta nella precedente legge all'articolo 7.

**P R E S I D E N T E .** Questi sono casi particolari che dovremmo esaminare.

**S A L E R N I .** Sono casi particolari, ma casi pietosi.

**B O N A C I N A .** Io mi occupo soltanto dell'articolo 51, vecchia questione nota al Sottosegretario, notissima al relatore. Non so se sia necessario dire di che si tratta. Per l'articolo 51 è assoggettato a un particolare trattamento il risarcimento di danni di guerra verificatisi nel territorio di Trieste e in altri territori ceduti a seguito della disfatta; e alcuni di questi beni erano rappresentati da navi.

Ora lo spirito era quello di indennizzare i cittadini delle località richiamate dalla legge più di quanto non si potessero indennizzare gli altri, in considerazione delle particolari circostanze drammatiche in cui quelle zone si vennero a trovare per effetto della cessione del territorio alla Jugoslavia, eccetera.

Senonchè il Ministro del tesoro, con una circolare — che sono riuscito a rintracciare — del 1958, ha alterato completamente lo spirito della norma; cioè il Ministro del tesoro ha detto: non m'interessa chi sono i proprietari dei beni distrutti nel territorio di Trieste, basta che siano stati distrutti in quel territorio perchè l'indennizzo, invece di aver luogo al valore, a quella data, moltiplicato per il coefficiente 5, abbia luogo al coefficiente 15. Dimodochè un motopeschereccio delle zone meno colpite dalla guerra, che si fosse trovato a Trieste e colto a pescare in quelle acque territoriali, ha goduto della liquidazione del suo valore moltiplicato per il coefficiente 15; invece un triestino che ha perduto la sua nave o perchè requisita fuori delle acque territoriali o per altra causa, ha avuto il rimborso al valore venale moltiplicato per il coefficiente 5. E c'è anche da notare che della flotta triestina la gran parte è colata a picco. I dati forniti dalla Camera di commercio sono significativi: 600.000 tonnellate di stazza lorda erano iscritti al Registro navale di Trieste; ne sono colate a picco 480.000, di cui 146.000 appartenenti a privati, e quasi tutte fuori delle acque territoriali.

Quindi questa norma che ha avuto un'applicazione in favore per tutti gli altri beni distrutti, nel territorio di Trieste e dell'Istria, non ha avuto applicazione per i proprietari anche di piccoli pescherecci che sono andati a pescare nelle acque territoriali.

**P R E S I D E N T E .** Qual'è stata la ragione addotta?

**B O N A C I N A .** Non è una ragione, la circolare è laconica. Consta di tre sinteticissimi capoversi. Così, in particolare, per le navi va applicato il coefficiente 15 qua-

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)131<sup>a</sup> SEDUTA (30 maggio 1967)

lora il danno si sia verificato nelle zone previste dall'articolo 51, indipendentemente dal luogo di iscrizione; e invece deve essere applicato il coefficiente 5 quando il danno si sia verificato fuori dalla zona prevista dall'articolo 51, anche se la nave o il galleggiante risulti iscritto in luogo ricadente sotto la norma dell'articolo 51.

Ora a me spiace di non essere riuscito a trovare, negli atti parlamentari, il momento in cui è scattata la norma. La Commissione speciale, in un primo tempo, non se ne era occupata; poi, a un certo momento, è uscita questa norma che aveva una finalità giusta. Il Protocollo del 1954 non era stato ancora firmato e Trieste versava in condizioni particolari. Non sono riuscito a trovare, negli atti riguardanti la discussione della legge, qual'è la *ratio* del proponente e di coloro che l'hanno approvata.

Quindi l'emendamento già presentato tende a ricostituire il principio di riportare il coefficiente 15 per le navi colate a picco nelle acque territoriali, ma di proprietà di triestini, di polani, eccetera.

**T R A B U C C H I .** Volevo domandare al Sottosegretario quando è nata questa norma che a noi sembra molto strana, e se eventualmente questa norma avesse avuto il significato di voler spingere le varie navi a continuare a trafficare nel porto di Trieste anche in considerazione del fatto che in quel periodo vi fossero dei pericoli maggiori; altrimenti nessuno di noi riesce a capire la ragione di questa norma.

**B O N A C I N A .** Questa ipotesi non si è verificata perchè ormai le navi erano già affondate.

**T R A B U C C H I .** Ma forse la norma era precedente al 1954.

**B R A C C E S I ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* No, è del 1954.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto al disegno di legge dal senatore Valenzi, debbo fare qualche considerazione iniziale, per dare l'impressione del lavoro che porterebbe la riapertura di questi ter-

mini; poi parleremo della giustizia o meno di questo emendamento.

Secondo i dati forniti dal Ministero degli esteri e dal Ministero dell'interno, dalla Tunisia risultano rimpatriati, dalla fine della guerra ad oggi, 71.000 persone, di cui 37.000 dopo il 1° marzo 1956. Dall'Egitto risultano rimpatriate 15.000 persone, delle quali 5.400 dopo il 1956. Se l'emendamento dovesse riguardare tutti i rimpatriati dall'estero, questa cifra aumenterebbe proporzionalmente. Ci sono anche i rimpatriati dall'Algeria e dal Marocco che assommano a 8.000 unità.

**V A L E N Z I .** Ma la guerra in Marocco non c'è stata.

**B R A C C E S I ,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Lo dico per dare qualche chiarimento. Però la questione più essenziale, secondo me, è questa: si tratta di dare a questi rimpatriati qualcosa che li rimborsi di quello che hanno perduto laggiù. Siccome questo « qualcosa » deve essere dato seguendo la legge n. 968, io domando: con tutta la procedura che questa legge richiede (la prova del possesso dei beni, il motivo per cui sono andati distrutti, dove sono andati distrutti) come si farà a fare rapidamente, in termini di un anno o due, un rimborso a questi disgraziati rimpatriati? Allora, nel tempo stesso in cui si vuol recar loro beneficio, ho l'impressione che difficilmente le pratiche potranno essere concluse in breve termine, perchè gli uffici contesteranno ai richiedenti se i beni denunciati come distrutti erano di loro proprietà, e se gli uffici consolari sono stati distrutti, non ci sarà la possibilità di avere informazioni e tutt'al più si potranno ottenere degli atti notori, con tutti i dubbi che comportano.

Io ritengo che non si possa arrivare a dare un aiuto efficace a questi nostri connazionali rientrati in Italia. E allora, siccome c'era già stata la legge 5 giugno 1965, n. 728, che stabiliva la possibilità, per i cittadini italiani rimpatriati, proprietari di aziende agricole e titolari di scorte vive e morte e frutti pendenti in Tunisia, di avere un rimbor-

so pari al 50 per cento, e si sono stanziati tre miliardi, e successivamente c'è, al Senato, un altro disegno di legge in sospeso che aumenta questi fondi da tre a sei miliardi, penso che in occasione dell'approvazione della norma stessa si possa dare un aiuto più concreto e più immediato senza ricorrere alla legge per i danni di guerra che potrebbe sì soddisfare le richieste di questi interessati, ma non mi sembra possa dar loro un aiuto efficace.

Anche la proposta dell'amico Salerni mi sembra una proposta modesta, perchè di domande allora effettivamente presentate non ce ne sono, perchè se ci fossero anche presentate da parenti, si potrebbe accettare la domanda presentata in surroga.

SALERNI. Purtroppo ce n'è qualcuna, anche se rara.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Riaprire, quindi, i termini di una legge ormai chiusa da ben 14 anni mi pare eccessivo. Pregherei pertanto i presentatori di ripensarci e di vedere se non sia il caso di presentare un disegno di legge più adeguato e semplice, ma che non entri nell'ordine del risarcimento dei danni di guerra. Questa è una risposta al senatore Valenzi: sono spiacente, ma d'altra parte mi sembra che non sia una risposta campata in aria, per il gusto di rispondere negativamente.

BERTOLI. Non si dispiacerà il sottosegretario Braccesi se considero estremamente singolare la sua risposta alla proposta del collega Valenzi. La risposta si compone di due parti, una prima che mette in evidenza la complessità del lavoro dell'Amministrazione nel caso in cui venisse accettata la proposta Valenzi. La cifra indicata dal proponente, però, non è che dia una misura esatta o anche approssimativa del lavoro a cui andrebbe incontro l'Amministrazione.

BRACCESI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo è un argomento che ho inserito soltanto per inciso!

BERTOLI. Però bisogna vedere quanti sono effettivamente questi danneggiati. Poi, siccome si tratta dei rimpatriati di cui si è fatto il conto dall'inizio e purtroppo anche i rimpatriati finiscono la loro esistenza ad un certo punto, bisogna detrarre anche il numero dei trapassati.

D'altronde direi che questo non dà la misura nemmeno del gravame che subirebbe lo Stato, nel caso in cui si accettasse l'emendamento Valenzi, economicamente, perchè il numero dei rimpatriati non dà l'idea del danno da rimborsare; quindi è un elemento informativo estremamente labile nei confronti dei fondamenti morali che stanno a base dell'emendamento Valenzi.

La seconda parte della risposta è estremamente singolare perchè il sottosegretario Braccesi dice che, sì, l'emendamento Valenzi vuole venire incontro alle esigenze di questi nostri compatrioti che, per cause indipendenti dalla loro volontà, hanno subito non soltanto danni di guerra, ma danni di tutte le specie, di cui quello di guerra è una minima parte, ma accettando questo emendamento — dice sempre il Sottosegretario — non si risolvono i loro problemi perchè, prima di dare soddisfazione alle loro esigenze, passa tanto di quel tempo per cui non si avrebbe quell'efficacia immediata che sarebbe invece augurabile. È intenzione del Governo sovvenire a queste esigenze e a questi bisogni, però succede che il suo rappresentante, mentre nega l'emendamento Valenzi (che almeno in prospettiva dà la speranza di un termine anche se lontano), dice che il termine è troppo lontano e allo stesso tempo non propone niente. In queste condizioni ciò che propone il Governo è ancor meno di quanto propone il collega Valenzi, almeno dal punto di vista dell'efficacia nel sovvenire alle esigenze di questi danneggiati.

Se il Governo avesse proposto qualche cosa di più efficace dell'emendamento Valenzi, la Commissione non avrebbe avuto difficoltà alcuna nell'accettare la sua tesi, ma invece si dice: « No » all'emendamento Valenzi e sull'altro piatto della bilancia non si mette niente. Quindi mi pare che l'ar-

gomento non sia così facilmente accettabile da parte della Commissione.

Però c'è un'altra considerazione che mi proponevo di fare dopo, quando si sarebbe passati alla discussione degli articoli e mi riferisco all'articolo 1, che è una questione analoga a questa. Dice l'articolo che gli indennizzi e i contributi sono concessi alle società tuttora operanti in Italia che al momento del danno e a quello della presentazione della denuncia erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento. Ora vedo una sperequazione tra il trattamento fatto alle società e quello riservato ai singoli cittadini, perchè questi svolgendo la loro attività economica, cioè quella che serviva a sovvenire alle loro esigenze, la collegavano a tutto quello che possedevano, casa, campi e tutto il resto. Ora non capisco perchè le società che esercitano una attività economica in Italia ancora debbano avere il risarcimento e per queste si riaprono, praticamente, i termini purchè sia comprovato che il capitale, almeno per il 50 per cento, è italiano, e non si faccia lo stesso per il cittadino che esercita un'attività economica, sia pur professionale o di altro tipo. Si veda il caso di un operaio: non costituisce capitale tutto ciò che quell'operaio ha per vivere? Se non avesse la casa, se non avesse i vestiti o le scarpe, quell'operaio potrebbe andare a lavorare? Evidentemente no; quindi, in questo caso, tutto ciò che possiede quell'operaio fa parte del suo capitale che gli permette di lavorare e di vivere, di sovvenire alle esigenze della vita. Ora non capisco perchè ci debba essere questa differenza di trattamento, tanto più che nel caso del singolo danneggiato che risiede in Italia e svolge la sua attività in Italia, non il 50 per cento, ma tutto il capitale è di proprietà italiana.

Se il Governo riuscisse a spiegare la logica di questo articolo 1 in cui si introduce una talmente enorme sperequazione tra le società e i singoli cittadini sarebbe bene; ciò non toglie che, pur non avendolo sollecitato, lo accogliamo volentieri, tuttavia è una ragione di più per venire incontro ai singoli individui, oltre che alle società. E

non si capisce in base a quale ragionamento di ordine economico e morale si faccia questo, perchè se volessimo rifarci all'impostazione della legge sui danni di guerra, si vedrebbe chiaramente che non c'è nè ci deve essere alcuna distinzione tra la categoria dei cittadini e quella delle società.

Questo è quanto volevo dire in merito all'emendamento presentato dal collega Valenzi.

V A L E N Z I . Il senatore Bertoli ha risposto convenientemente alle osservazioni del Governo; vorrei, però, aggiungere alcune altre cose.

Quando si parla della cifra dei rimpatriati dalla Tunisia e dall'Egitto si cerca di sfuggire al problema perchè il Governo, a mio giudizio, deve e può dirci direttamente quante sono le richieste di indennizzo che i nostri consolati (basterebbero quelli di Tunisi e del Cairo) possono presentare e che somme sono state richieste. Allora si potrebbe cominciare a ragionare. Si parla di centomila rimpatriati e di non so quanti miliardi di lire; ma questo non corrisponde al numero dei danni di guerra, nè, in secondo luogo, pretendo che sia risarcito chiunque sulla base della propria dichiarazione. Si tratta di vedere quanti sono e quali sono quelli che hanno presentato in tempo la loro richiesta; secondo me si arriverà ad un numero molto limitato perchè molti o non hanno presentato la domanda perchè non ci credevano o perchè non hanno potuto, ma alcuni hanno fatto in tempo, e i nostri consolati hanno queste cifre. So che il nostro Ministero degli esteri ha fatto qualche indagine in questo senso ed è strano che il Governo non sappia di questa iniziativa.

Vi è poi un altro problema, quello dei beneficiari della legge; lo stanziamento dei tre miliardi si riferisce a quelli che hanno avuto la loro terra requisita. Nel 1940 il Governo fascista ha risarcito quegli italiani che per ragioni politiche o di altro genere hanno abbandonati quei Paesi: perchè questa differenza con oggi? Questo è ingiusto! A 14 anni di distanza la vita avrà già limitato il numero di queste persone, come ha detto il collega Bertoli: vediamo allora quelli che

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

131ª SEDUTA (30 maggio 1967)

hanno le domande in regola, vediamo quali sono i profughi, vediamo quelli che non hanno beneficiato di altre leggi dello Stato e così il numero verrà ancora ristretto, ma almeno daremo qualche cosa a chi non ha avuto niente.

P R E S I D E N T E . Quindi non è una riapertura generale dei termini, bensì una ripresa in esame delle domande presentate.

V A L E N Z I . Esattamente, almeno questo!

B R A C C E S I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non ho questi dati e quindi non sono in grado di comunicarli; posso dire che le domande respinte perchè presentate dopo il 15 gennaio 1954 sono circa 1500 e 1600 finora, ma ce ne saranno ancora delle altre; bisognerebbe, quindi, che fa-

cessi una indagine, perchè questo cambia la prospettiva del problema.

V A L E N Z I . Ma l'indagine deve essere fatta presso gli uffici del Ministero degli esteri, non presso quelli del tesoro. Sono quindi d'accordo che il Governo prenda informazioni.

P R E S I D E N T E . In attesa che il Governo possa ricevere queste informazioni da fornire alla Commissione, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 19.*

Dott MARIO CARONI

Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari